CAMERA DEI DEPUTATI N. 3234

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CHERCHI (261); PROCACCI, ROCCHI, MAISANO GRASSI, MOLINARI (1019)

E

DISEGNO DI LEGGE

(958)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RIPA DI MEANA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 ottobre 1993

—

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 ottobre 1993

PROGETTO DI LEGGE

—

CAPO I.

PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, definisce i princìpi generali, le procedure e le norme-quadro per la preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse, ciascuna secondo il proprio ordinamento. I princìpi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai princìpi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.

4. I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, di rilevanza nazionale, sono disciplinati dalle norme di cui al capo III della presente legge; i progetti di competenza regionale, individuati con atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono disciplinati dalle norme di cui al capo IV della presente legge.

ART. 2.

(Oggetto della disciplina).

1. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse.

2. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori.

3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge e quelli di cui all'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, così come individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono fissati i criteri e le soglie limite, superati i quali i progetti appartenenti alle tipologie

progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non comprese nell'allegato A alla presente legge, sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

5. Per la valutazione di impatto ambientale relativa a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente. In caso di mancato concerto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

6. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria nonché gli interventi di ripristino e di ricostituzione di situazioni ambientali.

7. In deroga alla presente legge, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti ministeriali che dispongono gli interventi di cui al presente comma devono essere adottati di concerto col Ministro dell'ambiente o sottosegretario da lui delegato. Su tali interventi il Ministro dell'ambiente deve altresì assicurare:

a) la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;

b) la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera *a)*.

ART. 3.

(Contenuto della valutazione di impatto ambientale).

1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i criteri, le norme tecniche e procedurali, nonché quelle di prevenzione ambientale, da applicare, in relazione a categorie di progetti assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.

3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, composta da venti membri, dei quali dieci esperti nelle materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge. Per quanto attiene alla presidenza si applica l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per quanto attiene ai compensi e allo *status* giuridico dei membri della commissione si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

4. La commissione di cui al comma 3 può avvalersi della consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale

per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dei Servizi tecnici nazionali, degli enti pubblici di ricerca e di istituti universitari.

5. Ai lavori della commissione di cui al comma 3 il Ministero dell'ambiente può invitare a partecipare esperti designati dai presidenti del CNR, dell'ENEA, degli enti pubblici di ricerca, dell'ICRAM e dai direttori dei Servizi tecnici nazionali, dell'ISS, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e della Direzione per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) del medesimo ENEA. La commissione può sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni.

6. Il Ministro dell'ambiente può conferire, in supporto all'attività della commissione di cui al comma 3, su proposta del presidente della commissione stessa, non più di dieci incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione di impatto ambientale.

ART. 4.

(Soggetti del procedimento).

1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonché l'autorità competente.

2. Ai sensi della presente legge, si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.

3. È altresì assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad

intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 10, comma 5.

ART. 5.

(Studio di impatto ambientale).

1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge. Detto allegato potrà essere modificato o integrato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri istituzionalmente interessati e la commissione di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti e i requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.

3. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di cui all'articolo 7, comma 3, si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, il parere si ritiene negativo.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro e sentiti gli ordini professionali maggiormente interessati, sono determinate le tariffe per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale da valere per le tipologie progettuali di opere ed attività contemplate dalla presente legge, tenendo conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti professionali.

CAPO II.

IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E PROGRAMMI

ART. 6.

(Piani e programmi di rilievo nazionale).

1. Nella predisposizione dei piani e programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di carattere generale di rilievo nazionale conseguenti ad un provvedimento legislativo nonché dei piani di cui all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si deve tener conto della rispondenza agli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale già stabiliti per il relativo settore di appartenenza, ai princìpi ed ai requisiti di carattere generale stabiliti in materia ambientale, nonché della valutazione delle strategie di piano sulle risorse naturali e sull'uomo.

2. I piani e i programmi di cui al comma 1 devono essere sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale. Il Ministero dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana direttive e linee guida per la valutazione dei piani e dei programmi e per la partecipazione pubblica alla suddetta procedura, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Ai fini del concerto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, sulle opere di cui al comma 1 del presente

articolo il Ministro dell'ambiente informa preventivamente la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, e ne acquisisce le valutazioni.

CAPO III.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE

ART. 7.

(Competenze e procedure per progetti di rilevanza nazionale).

1. Il progetto di massima comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'articolo 2, comma 3, è trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente ed alla regione o alle regioni interessate.

2. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle Amministrazioni competenti nelle seguenti materie:

a) protezione dei beni culturali ed ambientali;

b) tutela dell'assetto idrogeologico;

c) rischio sismico e rischio vulcanico;

d) scarichi idrici;

e) protezione dall'inquinamento atmosferico;

f) smaltimento dei rifiuti;

g) inquinamento acustico;

h) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla

valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i principi della tutela ambientale, mediante l'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile. Il Ministro a tal fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, e tiene anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 10.

4. I provvedimenti di valutazione relativi alle categorie di cui ai numeri 8), 17), 18), 19) e 20) dell'allegato A alla presente legge sono adottati dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, al quale è trasmessa la documentazione di cui al comma 1.

5. Il Ministro dell'ambiente può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia provveduto l'Amministrazione procedente ai sensi della legge stessa. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, della regione interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di cui al comma 2, nonché del Ministero della marina mercantile nelle ipotesi di cui al comma 4. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.

6. La procedura di cui al presente articolo si applica anche a progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri nelle categorie stesse.

7. Per i progetti che non comportino modifiche sostanziali ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, il committente o l'autorità proponente trasmette alle autorità di cui al comma 1 del presente articolo il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale

della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. La commissione di cui all'articolo 3, comma 3, provvede, entro novanta giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie prescrizioni. Il Ministro dell'ambiente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tale caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.

8. Il Ministro dell'ambiente informa ogni dodici mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.

9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

10. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali ed ambientali nelle materie di sua competenza.

ART. 8.

(Misure minime di pubblicità).

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani più diffusi nella provincia o nella regione interessata, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento.

2. Il committente o l'autorità proponente provvede altresì al deposito di una copia dello studio di impatto ambientale e del progetto presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma, nonché presso la provincia interessata, ai fini della consultazione da parte della popolazione. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati, sulla base dei relativi ordinamenti statutari, gli uffici delle regioni o delle province autonome ai fini degli adempimenti di cui al presente comma; fino all'entrata in vigore del suddetto decreto tali adempimenti sono assolti presso gli uffici individuati con la circolare del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 1989, e successive integrazioni.

3. Il committente o l'autorità proponente provvede inoltre a realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare la partecipazione delle comunità interessate.

4. A tutela di particolari criteri progettuali e produttivi si applica la disciplina stabilita con i decreti attuativi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono prescrivere, con legge, ulteriori modalità di pubblicità, differenziandole in relazione alle varie tipologie progettuali, anche con riferimento alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato o alle relative interrelazioni.

ART. 9.

(Informazioni presso le amministrazioni pubbliche e responsabile del procedimento).

1. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale il committente o l'autorità proponente ha diritto di accesso, entro trenta giorni dalla richiesta all'uopo inoltrata, alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero dell'ambiente assicura consultazioni con gli organi tec-

nici propri o di cui può avvalersi per legge al fine di definire l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Il Ministero garantisce modalità di accesso e consultazione pubblica dell'archivio degli studi di valutazione d'impatto ambientale.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla designazione del responsabile del procedimento nonché di funzionari o esperti dell'amministrazione o di organi tecnici di cui può avvalersi per legge che possono partecipare a sopralluoghi ed assistere a prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio di impatto ambientale.

ART. 10.

(Inchiesta pubblica).

1. Il Ministro dell'ambiente dispone, d'intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel capoluogo della provincia in cui devono essere ubicate le opere e gli impianti proposti, ovvero la maggior parte di essi.

2. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, è nominato dal Ministro dell'ambiente.

3. Il presidente dell'inchiesta è assistito da due esperti, di cui uno nominato dal presidente della provincia ed uno nominato dal presidente della regione, territorialmente competenti. La nomina è effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica.

4. L'inchiesta pubblica ha luogo presso la prefettura del capoluogo di provincia di cui al comma 1. Il prefetto, su richiesta del Ministero dell'ambiente, designa un funzionario della prefettura per l'espletamento delle funzioni di segretario e provvede ad assicurare, mediante i propri uffici, le necessarie funzioni di assistenza.

5. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.

6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dall'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli degli enti locali interessati, convocati a norma dei loro regolamenti, possono esprimere valutazioni inerenti la realizzazione dell'intervento proposto, che vengono immediatamente trasmesse al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente dell'inchiesta pubblica.

7. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.

8. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, purché tali apporti non siano rivolti alla tutela di interessi particolari, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, può fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto e alle sue conseguenze sul piano ambientale.

9. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argomenti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni aperte al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti

nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonché concedere il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 10.

10. Il committente o l'autorità proponente può presentare osservazioni alle memorie di cui ai commi precedenti.

11. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica.

12. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente può prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei soggetti di cui al comma 5.

13. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica, ai due esperti ed al segretario sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

14. Per i progetti riguardanti nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'inchiesta pubblica è disciplinata in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

15. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994 e di lire 1.600 milioni annui a regime a decorrere dal 1995.

ART. 11.

(Progetti di particolare interesse ambientale).

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrela-

zioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, non comprese tra quelle dell'articolo 2, comma 3, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

CAPO IV.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

ART. 12.

(Compiti della Regione).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la regione:

a) promuove l'informazione nei confronti dei cittadini e garantisce l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui è proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i progetti di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche;

b) disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono analizzate e individuate soluzioni alle necessità dell'ottimale utilizzo delle risorse naturali e della loro protezione, della salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette, del recupero delle condizioni di degrado ambientale, di specifiche previsioni o prescrizioni in relazione a interventi previsti nei piani e nei programmi;

c) assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rien-

tranti in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o di massima;

d) verifica la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di competenza regionale.

2. Le regioni adottano i provvedimenti di loro competenza entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

3. La regione stabilisce inoltre assetti tecnico-organizzativi adeguati alla effettiva realizzazione delle finalità della presente legge ed alla diffusione, nelle tecniche di progettazione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti tra questi e i progetti, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione.

ART. 13.

(Progetti di competenza regionale).

1. Sono definiti di competenza regionale i progetti indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Sono altresì di competenza regionale quei progetti, in aggiunta a quelli indicati al comma 1, che vengono individuati con legge regionale o dichiarati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base alle disposizioni dell'articolo 11.

3. In caso di progetto la cui valutazione di impatto ambientale è rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di più regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, può disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge.

4. Per i progetti di strade extraurbane non statali non comprese nell'allegato A alla presente legge, la regione competente comunica al Ministero dell'ambiente l'inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

ART. 14.

(Legislazione regionale e procedure).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di propria competenza, nel rispetto dei princìpi della presente legge. Qualora esse non provvedano, si applica, sino all'emanazione delle norme regionali, anche per i progetti individuati come di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la procedura prevista per i progetti a rilevanza nazionale.

2. In particolare la legge regionale dovrà stabilire:

a) eventuali ampliamenti delle tipologie progettuali soggette all'applicazione della presente legge;

b) le strutture competenti per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

c) le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabile dal pubblico;

d) le specificazioni regionali in ordine all'articolazione della procedura di valutazione di impatto ambientale in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge;

e) gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e

progetti tesi all'unificazione di tutti gli *iter* autorizzativi;

f) le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla valutazione di impatto ambientale.

3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.

CAPO V.

PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI - PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ART. 15.

(Competenze e procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri).

1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica i progetti allo Stato interessato e determina, caso per caso, le modalità di informazione e consultazione della popolazione di detto Stato.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.

3. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale

documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.

4. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

5. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'articolo 2, comma 3, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo ed inoltre i progetti di tipo infrastrutturale che verranno individuati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

6. Ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 5 del presente articolo, da applicarsi in armonia con i princìpi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresì conto dei criteri e delle procedure adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

7. I progetti, finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo, sono altresì soggetti alla normativa vigente sui rischi di incidenti rilevanti.

CAPO VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 16.

(Norma transitoria).

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Restano ferme le norme di legge ed i regolamenti vigenti fino all'adozione delle disposizioni di adeguamento ai princìpi definiti dalla presente legge.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di cui all'articolo 3, il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i cui componenti sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

ART. 17.

(Misure di tutela e abrogazione di norme).

1. Il Ministro dell'ambiente o la regione adottano i provvedimenti che si rendono necessari per inibire la esecuzione dei progetti che non siano stati sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e per ripristinare ove necessario la situazione ambientale a spese del responsabile. I medesimi soggetti possono altresì disporre la sospensione dei lavori, informandone le amministrazioni interessate, ed adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni emanate in sede di valutazione di impatto ambientale.

2. L'allegato A alla presente legge può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con il procedimento di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Le norme che regolano le procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge abrogano, per le categorie di progetti dalla stessa considerati, le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale.

ART. 18.

(Norme di attuazione e finanziarie).

1. Ai fini della migliore integrazione tra la politica economica e la politica ambientale, nonché agli effetti dell'analisi costi-benefici, due componenti del Nucleo

di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, partecipano ai lavori della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, e due componenti di detta commissione partecipano ai lavori del Nucleo sopra menzionato. I suddetti componenti sono designati rispettivamente dal Nucleo e dalla commissione.

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.

3. La divisione valutazione dell'impatto ambientale e piani di settore del Servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazioni ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente presso il Ministero dell'ambiente è soppressa; sono istituite, nell'ambito dello stesso Servizio, la divisione impianti, la divisione infrastrutture civili, la divisione piani e programmi e la segreteria tecnica della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale. La dotazione organica del Servizio stesso è incrementata di tre unità di dirigente, con funzioni di direttore delle divisioni sopra indicate, e di venticinque unità dell'VIII qualifica funzionale, ripartite nei seguenti contingenti di profili professionali: dieci ingegneri direttori, quattro chimici direttori, tre architetti direttori, tre geologi direttori e cinque funzionari amministrativi. Il relativo onere è valutato in lire 1.200 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.

4. Per le maggiori esigenze di funzionamento della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, ivi comprese quelle derivanti dall'articolo 9, è autorizzata la complessiva spesa di lire 700 milioni annue a regime a decorrere dal 1994.

5. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi negli oneri relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi negli stati di previsione della spesa e nei bilanci.

6. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1994 e a lire 3,6 miliardi a

decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A
(Articolo 2).

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;

2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);

3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;

4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;

5) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;

6) impianti chimici integrati;

7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri;

8) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 tonnellate;

9) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;

10) dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, relative opere di trasporto delle acque e gli eventuali connessi impianti per la produzione di energia elettrica;

11) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;

12) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;

13) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;

14) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992;

15) produzione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

16) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

17) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;

18) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;

19) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 17);

20) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al punto 17);

21) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiori a 5 milioni di metri cubi per anno o nella quantità che sarà definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4;

22) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento *in loco* di minerali metallici e carbone;

23) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici;

24) grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale così come saranno definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4.

ALLEGATO B
(Articolo 5).

1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto.

2) Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4) Una descrizione (*) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;

b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;

c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

(*) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.

7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al punto 4).

8) Una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle analisi ed alle informazioni descritte nel presente allegato, quantificandone l'importanza in base a criteri e parametri definiti dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 3.